Comune di Parma
Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne
Servizi Demografici ed Elettorali
L.go Torello de Strada n.11/a

Parma, 24 giugno 2017

A tutti i Sigg.ri Presidenti

Oggetto: Turno di ballottaggio - Precisazione sull'interpretazione del voto nella fase di scrutinio – Principio della salvaguardia del voto

Al fine di supportare quanto più possibile il vostro lavoro al momento dello scrutinio, si riportano alcuni passaggi fondamentali, contenuti nelle istruzioni ministeriali, che riguardano le modalità di voto nel turno di ballottaggio nonché l'interpretazione dello stesso nei vari casi in cui si possa esprimere l'elettore.

Ai sensi dell'art. 72, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la scheda di ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti nell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

In considerazione dell'inscindibile legame tra il nominativo del candidato alla carica di Sindaco e il conseguente risultato elettorale per la lista e le liste ad esso collegate, **si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l'espressione del voto sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ad esempio sul contrassegno di una lista collegata, poiché la volontà effettiva dell'elettore appare comunque manifesta**: ciò, sempreché il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti.

Analogamente, è da ritenersi valida l'espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.

Qualora, invece, l'elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di Sindaco sia su un simbolo di una lista collegata all'altro candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non sia espressa in maniera univoca e che pertanto la scheda sia nulla.

In particolare, **non trova alcuna applicazione la modalità del voto disgiunto** in base alla quale, in occasione del primo turno di votazione, l'elettore può votare per un determinato candidato alla predetta carica e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale collegati a un altro candidato Sindaco.

L'Ufficio Elettorale rimane comunque a completa disposizione nel caso in cui si rendano necessarie ulteriori delucidazioni.

Il Responsabile Servizi Demografici
ed Elettorali
Dott.ssa Elena Turci